

DECRETO DIRIGENZIALE N. 45 del 29 maggio 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE BENEVENTO - D.P.R. n.128/59 - L.R. n. 54/85 e s.m. ed i. - D.Lgs. n.624/96 – PRAE. Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione - Tribunale di Benevento - Sez. distaccata di Airola del 16/20.07.1999. del 23.03.2007 e del 21.11.2007. Sentenza TAR Campania Napoli - III sezione n. 2660 del 10.05.2002 e Sentenza del Consiglio di Stato n. 6667 del 6.11.2007. Cava di calcare sita alla località Tairano del Comune di Arpaia - Foglio 2, p.IIa 1 Società "3C" a r.l. - Amministratore unico sig. Izzo Vincenzo - Partita IVA: 00826940629 - Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva. - Obbligo della ricomposizione ambientale. - Destinazione d'uso del materiale proveniente dalle attività di coltivazione e recupero ambientale.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

**PREMESSO CHE**

- con istanza del 07.07.1986 - prot. N. 1737, la ditta CON.BIT., in persona del suo titolare Izzo Luigi, avendo provveduto a suo tempo alla denuncia di esercizio ex art. 28 del D.P.R. n.128/59, chiese, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85, di essere autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva sulla p.IIa 1 del fg. 2 del Comune di Arpaia, per un periodo di anni 20 (venti);
- successivamente all'entrata in vigore della L.R. n. 17/95, la Società "3C" (ex CON.BIT.) produsse, in data 22/6/95 - prot. n° 3894, un'ulteriore istanza ai sensi dell'art. 36 ter;
- per la suddetta cava, la Pretura Circondariale di Benevento – Sezione distaccata di Airola, ha emesso la Sentenza n. 150/94, divenuta esecutiva in data 20.12.1994, per coltivazione di terreni sottoposti al vincolo ambientale di cui all'art. 1 - lett. h) della Legge 431/85, imponendo all'Amministratore unico della Società "3C", Sig. Izzo Vincenzo, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi;
- il P.M. del Tribunale di Benevento, in data 7.04.98 diffida l'Izzo di procedere al predetto ripristino nel termine di 60 gg.;
- con Ordinanza del 16.7.1999, il Giudice dell'Esecuzione approva un elaborato progettuale predisposto dai C.T.U. con la perizia depositata in data 19.6.1999 che fa riferimento alla cubatura ed allo schema planimetrico di cui agli allegati D) ed E), fissando, altresì, il termine di mesi sei per l'ultimazione dei lavori;
- avverso tale Ordinanza, la Soc. "3C" ha proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, la quale, con Sentenza n. 1394 del 30/03/2000, conferma i contenuti dell'ordinanza impugnata annullandone solo la statuizione relativa al termine per l'ultimazione dei lavori, da fissarsi "ex novo" da parte del Tribunale di Benevento;
- il Giudice dell'Esecuzione, ad integrazione dell'Ordinanza del luglio 1999 e sulla base della citata sentenza della Cassazione, ha fissato poi, in data 21.02.2001, un periodo di trentasei mesi, a decorrere dalla comunicazione della predetta Ordinanza del 16.7.1999, per l'ultimazione dei lavori di recupero ambientale;
- con il Decreto Dirigenziale n. 1244 del 23.05.2001 è stata rigettata, tra le altre, l'istanza ex art. 36 per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare alla località Tairano del comune di Arpaia;
- con Decreto Dirigenziale n. 1982 del 18.07.2001 è stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa al recupero ambientale disposto con Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 16.7.1999 relativa alla Sentenza del Pretore di Airola n. 150/94;
- avverso entrambi i Decreti, la Soc. "3C" ha opposto ricorso al TAR Campania;
- il TAR Campania Napoli - Sez. III, con la Sentenza n. 2660 del 10.5.02, si è pronunciato nel merito relativamente al ricorso avverso il Decreto 1244/01 dichiarando l'annullamento "*del solo atto... denominato sub b)*" ovvero "*divieto di prosecuzione, ai sensi dell'art.36 della L.R.54/1985, della coltivazione della cava di calcare originariamente gestita dalla Con.Bit.*";
- il TAR Campania Napoli - Sez. III, con la Sentenza n. 3818 del 07.11.2002, in merito al ricorso avverso il Decreto 1982/01, ha dichiarato "*il proprio difetto di giurisdizione*";

- in relazione alla Sentenza TAR n. 2660 del 10.05.2002, questo Settore, con Decreto Dirigenziale n. 2934 del 18.09.2003, denegava nuovamente la prosecuzione dell'attività estrattiva;
- avverso tale provvedimento, la Società "3C" opponeva ulteriore ricorso innanzi al TAR Campania Napoli che, con Sentenza n. 3684 del 3.03.2005, accoglieva il ricorso ed annullava il predetto D.D. n. 2934/03 nonché ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale;
- con Deliberazione di G.R. n. 787 del 24.06.2005 si è proposto appello al Consiglio di Stato avverso la predetta Sentenza TAR n. 3684/2005;
- il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 4416 del 27.9.05, rilevava che *"...la questione da definire non è tanto quella relativa alla permanenza del potere della Pubblica Amministrazione di vietare la prosecuzione dell'attività estrattiva, in presenza di un provvedimento del Giudice dell'Esecuzione Penale che ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla commissione del reato, ma quella di verificare se l'attività di recupero procede secondo le disposizioni del progetto predisposto dagli ausiliari del G.E. penale, senza che possa essere fatto riferimento al progetto allegato all'istanza del 1986"*;
- il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente con Sentenza n. 6667 del 6.11.2007, riteneva l'appello infondato e lo respingeva, ribadendo, nella sostanza, che il *"Genio Civile non poteva arbitrariamente operare valutazioni di circostanze già valutate dalla Sentenza del 2002, che già erano state ritenute non ostative della prosecuzione dell'attività di coltivazione della cava"*;
- i lavori di recupero ambientale, di cui all'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del luglio 1999 ed al Decreto Dirigenziale n. 1982/01, sono proseguiti in attuazione del progetto del CTU approvato dallo stesso Giudice il quale ha anche disposto la concessione di proroghe temporali di cui l'ultima, di mesi tre, con Ordinanza del 07.04.04;
- la conformità dei lavori al progetto è stata verificata, nel tempo, dalle attività di vigilanza dell'Ufficio di cui le ultime eseguite in data 24.11.2003 – Reg. Vig. n. 424 ed in data 24.11.2006 – Reg. Vig. n. 634. In ordine a tale conformità si è pure relazionato al G.E. con nota n. 17136 del 08.01.2007 a firma del Responsabile del procedimento;
- il Giudice dell'Esecuzione, con Ordinanza del 23.03.2007, concede al Sig. Izzo Vincenzo *"l'ulteriore termine di proroga di mesi dodici dalla comunicazione della presente ordinanza per il completamento delle opere; dispone che lo stesso a tal fine provveda ad adempiere nei termini che saranno stabiliti a quanto l'autorità amministrativa preposta al settore vorrà disporre sulla destinazione o sulla allocazione anche provvisoria del materiale giacente o su quello che dovesse ancora prodursi in esecuzione dei lavori; rimette al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento la vigilanza sulle opere di ripristino e l'adozione di ogni provvedimento del caso secondo le sue specifiche competenze"*; nella stessa Ordinanza il giudice menziona la relazione del responsabile del procedimento depositata il 9.01.2007, nella quale si rileva la conformità dello stato d'avanzamento dei lavori al progetto elaborato dal C.T.U.;
- il Giudice dell'Esecuzione, con ulteriore atto del 21.11.2007, ritiene che: *"con decisione del 16/20 luglio 1999, definitivamente adottata sulle modalità del ripristino dello stato dei luoghi, il potere del GE si è ormai esaurito sul punto, per cui appare del tutto impropria, oltre che priva di concreta giustificazione, ogni sollecitazione circa una eventuale revisione in questa fase del progetto di recupero; in tal senso va ribadito l'obbligo al condannato di provvedere, nell'improrogabile termine di cui alla richiamata ultima ordinanza, al completamento definitivo delle opere tese al ripristino dello stato dei luoghi, provvedendo ad adempiere a quanto l'Autorità amministrativa preposta al settore vorrà disporre sulla destinazione o sulla allocazione anche provvisoria del materiale giacente o su quello che dovesse ancora prodursi in esecuzione dei lavori"*;
- in data 03.04.2007, la Procura di Benevento interviene con un provvedimento di sequestro conservativo dell'intero ambito estrattivo, tuttora in atto, seppur limitatamente al sito di cava in senso stretto.

## PRESO ATTO

- dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni che sono stati rilasciati nel tempo nonché dello svincolo ambientale da uso civico della part.IIIa n. 1 del foglio 2 per un'estensione di ha. 11,50, fino al 31.05.2014, di cui alla Delibera di G.R. n. 4131 del 31.5.1996;
- che la Società "3C" ha stipulato con il Comune di Arpaia una convenzione ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 17/95 in data 14.12.2004, rep. n. 51, registrata il 15.12.2004 al n. 102767, con la quale è stato previsto il pagamento del contributo dovuto a detto Comune relativamente al quantitativo del materiale in esubero proveniente dalle attività di recupero ambientale, calcolato in mc. 348.343,00;

- che agli atti risulta attestazione del medesimo Comune di Arpaia in data 6.4.1999 relativa alla regolizzazione del rapporto economico per l'attività di cava pregressa;
- che l'esercente ha provveduto all'obbligo di cauzione a garanzia del recupero ambientale della cava mediante polizza d'assicurazione della Lloyd Italico Assicurazioni n. 9.07.0156797 emessa in data 29.01.1993 per un capitale massimo garantito di £ 283.355.000 e mediante fidejussione bancaria della Banca Sannitica, ora Banca Popolare di Novara, emessa in data 12.06.1995, fino al globale importo di £. 270.000.000.

### CONSIDERATO CHE

- con Decreto Dirigenziale n. 1982 del 18.07.2001, tuttora valido agli effetti di legge, sono stati autorizzati i lavori di ricomposizione ambientale così come previsti negli elaborati grafici approvati dal Giudice dell'Esecuzione, ai quali il sig. Izzo Vincenzo doveva scrupolosamente attenersi;
- il TAR Campania Napoli - Sezione III, con la predetta sentenza n. 2660/02, ha sancito che la prosecuzione dell'attività estrattiva *"deve essere totalmente compatibile con la proposta progettuale elaborata nella perizia depositata il 29.6.1999, in attuazione della quale il sig. Vincenzo Izzo è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi alla stregua di quanto disposto con la citata ordinanza del Giudice dell'Esecuzione"*, fatto questo acclarato in sede giudiziaria con la Sentenza del TAR Campania n. 3684 del 3.03.2005, allorché si è inteso accogliere il ricorso della Società "3C" avverso il D.D. n. 2934/2003 con il quale è stata denegata la prosecuzione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art.36 della L.R. n. 54/85, in quanto ritenuta non compatibile con il recupero ambientale ordinato dal Giudice dell'Esecuzione;
- con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6667 del 6.11.2007, a conclusione dell'intera vicenda giudiziaria, venivano definitivamente rigettati i Decreti Dirigenziali emanati da quest'Ufficio di diniego della prosecuzione dell'attività estrattiva, autorizzandosi, di fatto, la coltivazione ed il recupero ambientale della cava sita alla località Tairano del Comune di Arpaia;
- ai fini della corretta esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, con nota n. 116384 del 7.02.2008, venivano richiesti all'Avvocatura regionale specifici chiarimenti in merito all'attuale stato amministrativo della cava ed ai provvedimenti da adottare circa la destinazione d'uso del materiale giacente al piede del fronte di cava e proveniente dalle attività di recupero ordinate dal Giudice dell'Esecuzione;
- l'Avvocatura regionale forniva riscontro con nota n. 189072 del 3.03.2008, articolata in tre punti fondamentali che, nella sostanza, riferiscono in merito alle attività da porre in essere:
  1. completamento degli interventi di recupero ambientale contemplati nel progetto elaborato in sede penale;
  2. autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva sulla particella n. 1 del foglio 2 del Comune di Arpaia, così come da Sentenza del C. di S. n. 6667/2007;
  3. provvedere alla destinazione o all'allocazione temporanea del materiale giacente al piede del fronte di cava e proveniente dall'attività di recupero.

### RILEVATO CHE

1. nell'esecuzione del recupero ambientale, così come da planimetria piano quotato - Allegato "E" - Elaborato 1/3 del D.D. n.1982/01, risultano interessate ai lavori di recupero ambientale con estrazione di materiale calcareo, in relazione alla profilatura dei gradoni, anche superfici esterne alla particella 1 del fg. 2 poste ai suoi margini occidentali;
2. con la predetta Sentenza TAR n. 2660/02, passata in giudicato, non viene accolto il ricorso della Soc. "3C" avverso il rigetto dell'istanza art. 38 ter di cui al D.D.1244/01; trattasi delle superfici in ampliamento, corrispondenti alle particelle contemplate nell'istanza del 21.6.1988. Per queste particelle si è configurata la fattispecie di nuova cava che la legislazione non consente di autorizzare, in quanto i terreni interessati dalla richiesta non sono compresi né nella denuncia di esercizio ex D.P.R. 128/59 né nella domanda di prosecuzione ex art.36 della L.R. 54/1985 ed i relativi lavori di coltivazione non erano in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale. Inoltre, con la Delibera di Giunta regionale n. 3152/1996, confermata dalla Sentenza TAR in questione, si è disposto la conservazione dell'efficacia dell'Ordinanza presidenziale n. 181/1993, nella parte in cui ha sospeso l'attività estrattiva per le particelle di cui all'istanza del 21.6.1988;
3. quanto riportato al precedente punto implica che le predette superfici, esterne alla p.lla 1 del f. 2, pur rientrando nell'ambito del recupero ordinato dal Giudice dell'Esecuzione (vedasi planimetria - Allega-

- to "E" degli elaborati del C.T.U. approvato con Ordinanza G.E. del 16.07.1999), non possono essere considerate legittime anche ai fini dell'utilizzo industriale del materiale calcareo proveniente proprio da tale attività di recupero;
4. occorre distinguere tra predette superfici e quella della particella n. 1 del fg. 2, ammettendo alla commercializzazione, in quanto legittimato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 128/59 e dall'art. 36 della L.R. n. 54/85, solo il materiale derivante dalla coltivazione e recupero ambientale di quest'ultima superficie;
  5. sulla base di quanto scaturisce:
    - a) dalla perizia tecnica allegata alla convenzione stipulata con il Comune di Arpaia ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 17/95, in data 14.12.2004, rep. n. 51, registrata il 15.12.2004 al n. 102767;
    - b) dalla perizia tecnica presentata dalla Società "3C" in data 23.04.2008 – prot. regionale n. 361875 del 28.04.2008, su richieste di questo Settore in data 11.03.2008 - prot. 218688 ed in data 14.03.2008 - prot. n. 232883;
    - c) dalla perizia tecnica integrativa, presentata dalla stessa Società "3C" in data 15.05.2008 – prot. reg. 422351 del 16.05.2008, su richiesta di questo Settore prot. regionale n. 409824 del 13.05.2008;
    - d) dagli elaborati tecnici che sviluppano lo schema di proposta progettuale redatto dai C.T.U. ed autorizzato dall'Autorità Giudiziaria con Ordinanza del 16.07.1999, presentati dalla Società "3C" prot. regionale n. 9905 del 2.11.2001;
    - e) dalle successive valutazioni ed analisi tecniche compiute in sede d'istruttoria;
 è stata quantificata l'entità del materiale in esubero derivante dal recupero ambientale eseguito sulle superfici della particella n. 1 del fg. 2 e su quelle poste esternamente al suo margine occidentale, rispettivamente in mc. 1.585.610,00 e mc. 355.212,00;
  - ai fini del completamento dei lavori di recupero ambientale ordinati dal G.E., bisogna provvedere all'immediata rimozione dei cumuli di materiale calcareo presente sul piazzale di cava, quantificati con la predetta perizia del 23.04.2008 in mc. 224.162,00;
  - predetto materiale va stoccato nell'ambito estrattivo in corrispondenza della superficie indicata nella planimetria allegata al verbale reg. di vig. n.738 del 21.05.2008 – prot. reg. n. 436396 del 21.5.2008, laddove sono riportate come distanze di riferimento da punti fiduciarî fissi le misure di mt. 37 dal piede del fronte di cava, di mt. 69,80 dal vertice nord-orientale del manufatto adibito a vasche e di mt. 70 dal muro di cinta sud-occidentale;
  - in sede di sopralluogo si è verificato che il predetto sito di collocazione del materiale non costituisce intralcio alle attività di recupero ambientale ancora da realizzare;
  - occorre adeguare i predetti atti di convenzione, regolarizzando il rapporto tra l'esercente l'attività di cava ed il Comune di Arpaia in ragione della perizia tecnica giurata, presentata dalla Società "3C" in data 23.04.2008 – prot. regionale n. 361875 del 28.04.2008, da cui emerge il dato di un quantitativo di materiale estratto sulla pat.lla 1 del Fg. 2 pari a mc. 1.585.610,00.

#### **RITENUTO CHE**

- si debba provvedere all'emissione di un nuovo provvedimento che tenga conto di tutto quanto premesso, considerato e rilevato e che, pertanto, contempli il completamento dei lavori di recupero ambientale ordinati dal Giudice dell'Esecuzione, il contestuale prosieguo della coltivazione di cava ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85 e s. m. ed i., così come da Sentenza del C. di S. n. 6667/2007 nonché la destinazione d'uso del materiale in esubero giacente al piede e sul piazzale di cava e di quello proveniente dalle residue attività ancora da eseguire;
- il sito di cava permane in una condizione di sequestro giudiziario in ragione di quanto ordinato dalla Procura della Repubblica di Benevento con il Decreto di sequestro preventivo, relativo al procedimento penale n. 1665/21/07, reso esecutivo in data 3.04.2007 con il Verbale di sequestro operato dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

#### **VISTO:**

- il D.P.R. 24.07.1997 n. 616;
- il D.P.R. 09.04.1959 n. 128;

- la L. 241/90 e s.m. ed i.;
- la L.R. 13.12.1985 n. 54 e s.m. ed i.;
- il D. Lgs n. 624/96;
- la Delibera di G.R. n. 4131 del 31.5.1996;
- la Delibera di G.R. n. 778/98;
- l'art.4 del D Lgs. n. 165/2001;
- la Delibera di G.R. n. 5473/2002 e successiva Direttiva esplicativa n. 936520 del 25.11.2004;
- la Sentenza TAR Campania Napoli - III Sezione n. 2660 del 10.05.2002;
- il P.R.A.E. approvato con Ordinanza n. 11 del 07 Giugno 2006 del Commissario ad Acta;
- le Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione – Tribunale di Benevento - Sezione distaccata di Airola del 16-20.07.1999, del 23.03.2007 e del 21.11.2007;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 6667 del 6.11.2007;
- la Delibera di G.R. n. 245 del 8.2.2008.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Geol. Maurizio L'Altrelly e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità reso dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento,

### DECRETA

Con espressoriferimento alle motivazioni evidenziate in premessa che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di G.R. n. 3153 del 12.05.95 e successivo D.P.G.R.C. n. 7018 del 21.07.95:

il Sig. Izzo Vincenzo, Amministratore unico della Società "3C", con sede in Airola alla via Caracciano -

1. è autorizzato, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 54/85 e s. m. ed i. e di quanto disposto dalla Sentenza TAR Campania Napoli - III Sezione n. 2660 del 10.05.2002 e dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 6667 del 6.11.2007, alla prosecuzione della coltivazione della cava di calcare nel Comune di Arpaia alla località Tairano, limitatamente alla superficie della particella 1 del fg. 2, nei modi e tempi indicati dalle Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione del 16/20.7.1999, del 23.03.2007 e del 21.11.2007;
2. completi i lavori di recupero ambientale, così come da Ordinanze del Giudice dell'Esecuzione del 16/20.7.1999, del 23.03.2007 e del 21.11.2007 nonché del Decreto Dirigenziale n. 1982 del 18.07.2001, con il quale sono stati approvati i lavori di ricomposizione ambientale previsti negli elaborati grafici del C.T.U. allegati al predetto Decreto e con l'osservanza delle prescrizioni ed obblighi indicati nelle norme di esecuzione pur esse allegate;
3. provveda, ai sensi degli artt. 18 e 36 bis della L.R. n. 54/85 e s.m. ed i. e della Delibera di G.R. n. 778 del 24.02.1998, all'adeguamento della "Convenzione", già stipulata con il Comune di Arpaia, in ragione della perizia tecnica giurata, presentata dalla Società "3C" in data 23.04.2008 – prot. regionale n. 361875 del 28.04.2008, da cui emerge il dato di un quantitativo di materiale estratto sulla pat.la 1 del Fg. 2 pari a mc. 1.585.610,00;
4. provveda, ai sensi di quanto disposto dal Giudice dell'Esecuzione con Ordinanze del 23.03.2007 e del 21.11.2007, all'immediata rimozione del materiale giacente sul piazzale di cava, collocandolo sul sito individuato dalla planimetria (allegata al verbale Reg. vig. n. 738 del 21.05.2008 – prot. regionale n. 436396 del 21.05.2008) parte integrante del presente Decreto;
5. è obbligato a non rimuovere, per quanto espressamente enunciato ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dei "RILEVATO CHE", il suddetto materiale dal sito individuato al punto 4. senza la prescritta autorizzazione, in quanto assoggettato ai dettami della Delibera di G.R. n. 5473/2002.

### SI PRECISA CHE:

- prima dell'inizio dei lavori, bisogna provvedere secondo le norme vigenti in materia, a tutti gli adempimenti concernenti, rispettivamente, l'identificazione, perimetrazione e recinzione della cava nonché, ai fini del controllo delle attività estrattive e di recupero ambientale, al l'apposizione di una rete di capisaldi e punti quotati;
- in merito alla sicurezza in cava, essendo le attività rimaste sospese per un lungo periodo di tempo, occorre fornire, prima dell'inizio dei lavori, urgente riscontro rispetto ai dettami del D.Lgs. n. 624/96, ai fini della sicurezza delle maestranze e dell'igiene dei luoghi di lavoro; in particolare, si rende

necessario sapere se sono confermate le figure professionali responsabili della conduzione dei lavori in cava, se permane la medesima organizzazione dei lavori e, soprattutto, bisogna relazionare sulle condizioni di stabilità generali dell'area di cava ed in particolare dei suoi fronti;

- l'autorizzazione è subordinata agli adempimenti di cui ai punti 3 e 4 del dispositivo di Decreto innanzi riportato;
- non si può procedere alla commercializzazione del materiale proveniente dall'attività di recupero ambientale eseguita sulle superficie esterne a quella della particella 1 del foglio 2.

Avverso il presente provvedimento, in relazione ai contenuti della legge 241/90, potrà essere prodotto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento è rimesso:

- Alla Regione Campania – Settore B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Alla Regione Campania – Coordinatore A. G. C. LL.PP. – Napoli;
- Al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali;
- Alla Regione Campania – S.T.A.P. Foreste – Benevento;
- Al Comune di Airola per la notifica al Sig. Izzo Vincenzo, Amministratore Unico della Società “3C” con sede in Airola alla Via Caracciano;
- Al Comune di Arpaia per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Al Comune di Arpaia, alla Amministrazione Provinciale di Benevento, alla Comunità Montana del Taburno, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Benevento, al Comando Stazione Forestale di Airola, alla Stazione Carabinieri di Arpaia, per quanto di rispettiva competenza;
- Alla Procura della Repubblica di Benevento;
- Al Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Airola.

Il Dirigente del Settore  
*Dott. Vincenzo Sibilio*